COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2016 - 41 **Data 25-10-2016**	**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE PER ABUSI EDILIZI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 COMMA 4-BIS, 23 COMMA 7, 24 COMMA 30, 25 COMMA 1, 36, 37 DEL D.P.R N. 380 DEL 6.06.2001.**

L'anno **duemilasedici** , il giorno **venticinque** del mese di **Ottobre** , alle ore **16:40** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **19-10-2016** prot. n. **7449** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria , pubblica, in **prima convocazione**. Presiede la seduta il Consigliere Rag. **SEPE PAOLO** in qualità di **Presidente** del Consiglio.
Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 12 e assenti n. 1 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X				
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X		BARBATO GIUSEPPE	X	
ZAMPELLA GIOVANNI	X		MADONIA ASSUNTA	X	
CHIACCHIO ROSA	X		TURCO ALFONSO	X	
SARDO RAFFAELE	X		PETRARCA MASSIMO EMILIANO	X	
SEPE PAOLO	X				
BRACCIANO ALFONSO		X			
CAPOLUONGO BRUNO	X				
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : _____

Con la partecipazione del Sgretario Comunale dott. **ANASTASIO MARIO NUNZIO**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI CARINARO
AREA TECNICA
Proposta di delibera di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE PER ABUSI EDILIZI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 COMMA 4-BIS, 23 COMMA 7, 24 COMMA 30, 25 COMMA 1, 36, 37 DEL D.P.R N. 380 DEL 6.06.2001.

Il responsabile dell'Area tecnica

Nella persona dell'ing. Davide Ferriello, giusto incarico ricevuto con decreto del Sindaco n. 13 del 25/08/2016.

PREMESSO CHE

- l'attività sanzionatoria in materia di abusi edilizi, così come disciplinata dal D.P.R. 380/2001, prevede l'adozione di provvedimenti repressivi tipici che si differenziano a seconda della tipologia di abuso posto in essere;
- la vigente normativa prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie nonché !a corresponsione di somme a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità, commisurate alla tipologia dell'abuso commesso e stabilite in un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale;
- a garanzia dell'esigenza di certezza, buon andamento, trasparenza dell'azione amministrativa, principi di rango costituzionale che sottendono l'azione amministrativa stessa, si rende necessario individuare criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniariee delle somme dovute a titolo di oblazione (ove l'abuso risulti sanabile) previste dal vigente regime sanzionatorio, al fine di realizzare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo, al riguardo, le singole fattispecie di riferimento.

RITENUTO di approvare il Regolamento predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Visto l'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.P.R. 50/2016;
Visto lo statuto comunale;

SOTTOPONE all'esame e per l'approvazione del Consiglio Comunale

PROPOSTA DI DELIBERA

1. Approvare l'allegato schema di regolamento avente ad oggetto - Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi ai sensi degli articoli 31 comma 4-bis, 23 comma 7, 24 comma 30, 25 comma 1, 36, 37 del D.P.R n. 380 del 6.06.2001 Composto da n. 9 articoli.
2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile dell'U.T.C.
Ing. Davide Ferriello

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: **Approvazione regolamento comunale - criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi ai sensi degli articoli 31 comma 4-bis, 23 comma 7, 24 comma 30, 25 comma 1, 36, 37 del D.P.R n. 380 del 6.06.2001.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X **Parere favorevole**

Parere sfavorevole

Carinaro, lì 14.10.2016

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Davide Ferriello)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X **Parere favorevole**

Parere sfavorevole

Parere irrilevante

Carinaro, lì 14.10.2016

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Salvatore Fattore)

COMUNE DI CARIANRO
(Provincia di Caserta)

Regolamento Comunale
Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi ai sensi degli articoli 31 comma 4-bis, 23 comma 7, 24 comma 30, 25 comma 1, 36, 37 del D.P.R n. 380 del 6.06.2001

Approvato con delibera di C.C. n. 41 del 25.10.2016

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente regolamento è quello di stabilire dei criteri oggettivi ed univoci, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione, per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. n.380/2001 ed in particolare quelle previste dagli articoli 23 comma 7, articoli 24 e 25 rispettivamente commi 3 e comma 1, dall'art.31 - comma 4-bis nonché nelle ipotesi previste dagli articoli 36 e 37, per abusi edilizi.

ARTICOLO 2
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 23

Sanzioni di cui all'art. 23, comma 7 - interventi soggetti a D.I.A.

1. In caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione di ultimazione lavori corredata dal certificato di conformità dell'opera, oppurenel caso di omessa presentazione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale o della dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche di classamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23, comma 7, D.P.R. 380/2001 nella misura prevista dall'art. 37, comma 5, pari a € 516,00 (cinquecentosedici/00).

2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al punto 1, si considera quale data di ultimazione lavori la data finale di efficacia della Denuncia di inizio attività (3 anni dalla presentazione);

3. La dichiarazione di ultimazione lavori corredata dal certificato di conformità dell'opera, la ricevuta della avvenuta presentazione della variazione catastale o la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche di classamento deve essere presentata entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data finale di efficacia come definita al comma precedente.

ARTICOLO 3
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 24 E 25

Sanzioni di cui all'art. 24, comma 3 e 25 comma 1.

1. In base al combinato disposto dell'art. 24, comma 3, e 25 comma 1 del D.P.R. 380/2001,la mancata presentazione, da parte del soggetto che ne è tenuto, della domanda del certificato di agibilità entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 77 a € 464 Euro;

2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nella misura di seguito indicata:

a) € 77,00 nel caso in cui la domanda di agibilità sia presentata dal 16° (sedicesimo) al 60° (sessantesimo) giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;
b) € 154,00 nel caso in cui la domanda di agibilità sia presentata dal 61° (sessantunesimo) al 120° (centoventesimo) giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;
c) € 464,00 nel caso in cui la domanda di agibilità sia presentata oltre il 121° (centoventunesimo) giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;

3. Ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa, di cui sopra, si considera quale data di ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento quella contenuta nella dichiarazione di conformità per la domanda di agibilità, salvo non sia pervenuta, precedentemente, separata comunicazione di ultimazione delle opere, nel qual caso si assume quella ivi indicata;

ARTICOLO 4
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 31 COMMA 4 BIS

Sanzioni di cui all'art. 31 comma 4bis

1.Il comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n.380/2001 (introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis, legge n.164 del 2014, prevede: "*L'autorità competente, constatata l'inottemperanza (all'ingiunzione di rimozione o demolizione dell'opera abusiva), irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 (del D.P.R. n.380/2001), ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima".*

2.Tali sanzioni, in relazioni all'entità delle opere abusive realizzate sulle aree e sugli edifici non compresi tra quelle di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n.380/2001, sono così determinate:

a) Opere non quantificabili in termini di volume e superfici: € 5.000,00

b) Interventi pertinenziali:
- fino a 10 mq. € 2.000,00
- oltre 10 mq. e fino a 25 mq. € 3.000,00
- oltre 25 mq. € 5.000,00

c) Interventi di cambio di destinazione d'uso con le seguenti specifiche dimensionali*:*
- fino a 20 mq. € 2.000,00
- oltre 20 mq. e fino a 40 mq € 3.000,00
- oltre 40 mq. e fino a 60 mq. € 4.000,00
- oltre 60 mq. e fino a 100 mq. € 10.000,00
- oltre 100 mq. € 15.000,00

d) Opere che hanno comportato solo aumento di superficie (senza aumento volumetrico):
- fino a 100 mq. € 2.000,00
- oltre 100 mq in più a € 2.000,00 € 100/MQ fino al max di € 20.000,00

e) Interventi di ristrutturazione edilizia (senza demolizione e successiva ricostruzione) che non abbiano comportato aumento della superficie e/o volumi:
con cambio di destinazione d'uso per superfici fino a mc.1000 € 10.000,00
con cambio di destinazione d'uso per superfici fino a mc.2000 € 15.000,00
con cambio di destinazione d'uso per superfici oltre i mc.2000 € 20.000,00

g) Interventi di ristrutturazione edilizia (senza demolizione e successiva ricostruzione) con ampliamenti:

- fino a 20 mq.	€ 2.000,00
- da 20 mq. e fino a 50mq	€ 5.000,00
- da 50 mq. e fino a 100 mq.	€ 10.000,00
- oltre 100 mq.	€ 15.000,00

h) Interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e successiva ricostruzione con ampliamenti:

- fino a 20 mq.	€ 5.000,00
- oltre mq.20	€ 10.000,00

i) Interventi di nuova costruzione per una volumetria:

fino a 75 mc	€ 5.000,00
da 75 mc fino a 150	€ 7.500,00
da 150 mc a 250 mc	€ 10.000,00
da 251 a 500 mc	€ 15.000,00
oltre 500 mc	€ 20.000,00

3. Le sanzioni innanzi riportate si applicano in tutti i casi di opere abusive, realizzate, su aree e sugli edifici non compresi tra quelli di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n.380/2001, che di seguito si riporta:
Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004), il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996.n.662.
Per opere abusive, realizzate, su aree e sugli edifici compresi tra quelli di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n.380/2001, è sempre irrogata la sanzione massima pari ad euro 20.000,00.

4. Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile del Settore deputato al controllo dell'abusivismo, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile.

ARTICOLO 5
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 36

Sanzioni di cui all'art.36 - Accertamento di conformità

1. Le opere soggette a permesso di costruire o DIA ex art 22 comma 3 (DIA pesante) la determinazione dell'oblazione è pari al doppio del contributo di costruzione che sarebbe dovuto per il rilascio del titolo in via ordinaria e comunque non inferioreall'importo minimo di € 516,00;

2. Per le opere soggette a permesso di costruire gratuito la determinazione dell'oblazione è pari al contributo di costruzione altrimenti dovuto per analoga costruzione a titolo oneroso e comunque non inferiore all'importo minimo di € 516,00;

3. Per le opere realizzate in parziale difformità occorrerà riferire i due criteri anzidetti alle sole parti difformi e comunque l'importo dell'oblazione non potrà essere inferiore alla soglia minima di € 516,00;

4. Per le opere realizzate in difformità e/o parziale difformità comportanti riduzione di volume e/o superficie l'importo dell'oblazione non potrà essere inferiore alla soglia minima di € 516,00;

ARTICOLO 6
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 37

Sanzioni di cui all' art. 37: Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità:

Punto 1: *Art. 37 comma 1: "La realizzazione di interventi edilizi di cui all'art. 22, commi 1 e 2 in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a Euro 516,00.*
***Modalità di applicazione della sanzione**:*
L'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive è determinato
come differenza tra il valore venale dell'immobile a seguito della esecuzione delle opere (Valore Attuale = VA) e il valore venale dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere (Valore Precedente = VP), ed è riferito
alla data di accertamento dell'abuso. Sanzione pecuniaria = (VA – VP) x 2;
Il pagamento della sanzione come sopra determinata, il cui importo è quantificato dal Settore Urbanistica, dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.
Il pagamento della sanzione consente agli interessati di mantenere in essere gli interventi realizzati e sanzionati, sotto il profilo urbanistico-edilizio.

Punto 2: *Art. 37 comma 4: "Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.*
Modalità di applicazione della sanzione:
Il comma 4 prevede la possibilità di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria per gli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività qualora gli stessi siano conformi alla disciplina urbanistico – edilizia vigente, sia al momento della loro realizzazione sia al momento della domanda.
L'aumento del valore dell'immobile è determinato dall'ufficio urbanistica dal confronto tra il valore della rendita e/o classamento precedente all'intervento e quello successivo, e la sanzione è determinata secondo la seguente tabella:

Aumento del Valore dell'immobile determinato dall'Agenzia del Territorio (rendita e/o classamento)	Aumento della sanzione in percentuale	Sanzione
0- 20%	0	€ 516,00
21% - 35%	250%	€ 1.290,00
36% - 55%	450%	€ 2.322,00
56% - 70%	600%	€ 3.096,00
71% - 85%	800%	€ 4.128,00
86% - 100%	Sanzione massima prevista dal D.P.R. 380/01	€ 5.164,00

Punto 3: *Art. 37 comma 2: "Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro"-*

Modalità di applicazione della sanzione:

Il dirigente accertata l'esecuzione di interventi abusivi su immobili vincolati, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, con propria ordinanza, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, e la sanzione è determinata tra il minimo di € 516,00 e il massimo di € 10.329,00, secondo la seguente tabella:

Aumento del Valore dell'immobile determinato dall'Agenzia del Territorio (rendita e/o classamento)	Aumento della sanzione in percentuale	Sanzione
0- 10%	0	€ 516,00
11% - 20%	400%	€ 2.064,00
21% - 40%	800%	€ 4.128,00
41% - 60%	1.200%	€ 6.192,00
61% - 80%	1.600%	€ 8.256,00
81% - 100%	Sanzione massima prevista dal D.P.R. 380/01	€ 10.329,00

ARTICOLO 7
EMISSIONE DELLE SANZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti articoli sono quantificate dal Responsabile del Settore Urbanistica, che entro 5 giorni dalla data della contestazione trasmette propria relazione istruttoria al Dirigente della Polizia Municipale che provvederà alla irrogazione delle sanzioni stesse, ai sensi del Regolamento comunale di determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 20.02.2013.
Il procedimento sanzionatorio si svolgerà secondo le disposizioni del Regolamento di cui al punto

precedente.

Art.8
DESTINAZIONE DEI PROVENTI

I proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 31 comma 4bis previste dal presente regolamento, come prevede la norma, dovranno essere versate in apposito capitolo del bilancio e sono destinate esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico, ai sensi del comma 4-ter dell'art.31 D.P.R. 380/01.

Art.9
NORMA FINALE

La misura delle sanzioni oggetto del presente regolamento è soggetta a variazioni a seguito dell'avvento di nuove disposizioni legislative.

O.D.G. (7)

Approvazione Regolamento Comunale – Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi ai sensi degli articoli 31 comma 4-Bis, 23 comma 7, 24 comma 30, 25 comma 1, 36, 37 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001.

Si premette che il processo verbale è riportato in forma sintetica.
Esso potrà esaminarsi nella sua interezza attraverso i resoconti stenografici da richiedersi all'ufficio di segreteria.
Relazione il consigliere Capoluongo che evidenzia: " *l'UTC ha preparato questo regolamento per applicare in modo univoco una sanzione a chi commette un abuso.*
Questa amministrazione è contraria ad ogni forma di abuso…. Sono pochi i comuni che si sono dotati di questo regolamento"
Replica il cons. Petrarca che evidenzia: " *molti argomenti all'o.d.g. potevano passare in commissione urbanistica.*"
Si vota:
Maggioranza compatta a favore ;
Minoranza si astiene.
Immediatamente esecutiva con voto della maggioranza

Processo verbale del 25.10.2016 allegato alla delibera di Consiglio Comunale n° 41

Letto, e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario
SEPE PAOLO	ANASTASIO MARIO NUNZIO

Il sottoscritto Messo comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione: è stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal ***00-00-0000*** *al* ***00-00-0000*** *come prescritto dall'art.124, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000*

Carinaro, lì ***00-00-0000***

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

E' dichiarata immediatamente esguibile (art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000

Addì, *Il Segretario Comunale*
ANASTASIO MARIO NUNZIO